

In secondo luogo, non può parlarsi di generale applicabilità del principio di reclamabilità dei provvedimenti emessi con il procedimento della camera di consiglio (art. 739 c.p.c.) e quindi di applicabilità di tale sistema anche per i provvedimenti cautelari di sospensione del provvedimento pensionistico.

Va infatti escluso che il richiamo all'art. 739 c.p.c., contenuto nell'art. 669-terdecies c.p.c., abbia il valore di una completa equiparazione dei due rimedi. Ed invero, non soltanto il richiamo è limitato ai soli termini e l'art. 669-terdecies prevede una specifica disciplina dei reclami avverso i provvedimenti cautelari, ma, soprattutto, i principi ispiratori dei due sistemi non appaiono omogenei, posto che l'art. 739 si fonda essenzialmente sul principio del ricorso all'organo sovraordinato, riproducendo sostanzialmente l'ordinario modello dell'appello, e che l'art. 669-terdecies si riporta invece al normale criterio della reclamabilità delle ordinanze istruttorie che si svolge e si esaurisce all'interno dello stesso grado di giudizio.

La rilevata specificità dei due sistemi di reclamo e quindi l'esclusione di un principio unico generale di

reclamabilità che ne determini l'applicabilità in ogni caso di provvedimento non definitivo emesso con il procedimento della camera di consiglio – soprattutto con la confusione delle forme dell'uno e dei termini dell'altro, come prospettato – porta alla conseguenza che debba tenersi esclusivo conto delle ragioni in precedenza enunciate in ordine alla peculiarità del sistema processuale della Corte dei conti ed alla natura decisoria della pronuncia sulla sospensione del provvedimento amministrativo con l'inevitabile effetto di dover escludere il ricorso alle invocate disposizioni degli artt. 669-terdecies e 739 c.p.c. proprio per il limite di compatibilità imposto dall'art. 26 reg. procedura.

Privo di rilievo è, infine, l'argomento relativo alla pretesa anticipazione del giudizio di merito, sia perché si tratta di dubbio che ben potrebbe riguardare anche il sistema del reclamo ex art. 739 (da proporsi allo stesso organo sovraordinato) sia perché, come visto, i presupposti del provvedimento cautelare sono diversi ed autonomi rispetto a quelli della pronuncia di merito.

9/QM – Sezioni riunite, 1° aprile 1998: Pres. (ff) de Mita – Est. Zuppa – P.M. Barrella – Cesana (avv. Brienza) c. P.G. e Ministero tesoro (Avv. Stato Nucaro).

Pensioni di guerra – Assegni ed indennità – Assegno di benemerenzza – «Atti di violenza» – Nozione.
(L. 10 maggio 1955 n. 96, art. 1, c. II, lett. c – l. 24 aprile 1997 n. 261, art. 4).

Gli «atti di violenza», per dar luogo al diritto agli assegni di benemerenzza, devono consistere in atti persecutivi posti in essere, nell'arco di tempo dal 7 luglio 1938 all'8 settembre 1943, da persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, dai quali siano derivati, direttamente e indirettamente, effetti lesivi alla persona, in uno dei suoi valori costituzionalmente protetti.

Diritto – 1. Nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la domanda, respinta in primo grado, proposta dal sig. Isacco Cesana al fine di conseguire l'assegno di benemerenzza previsto, a favore dei perseguitati per motivi razziali, dall'art. 1 della l. 10 maggio 1955 n. 96 e successive modificazioni, il Procuratore generale ha rilevato che, ai fini della definizione di quel giudizio, assume rilevanza l'individuazione del significato della locuzione «atti di violenza», e la correlata individuazione delle connotazioni che la violenza deve avere per dar luogo alla concessione dell'assegno.

Rilevato, quindi, che su tale punto non vi è un coerente ed unitario indirizzo giurisprudenziale, ha proposto la questione di massima intesa a definire il significato della locuzione anzidetta.

2. Le Sezioni riunite confermano, innanzitutto, le precedenti pronunce (16 gennaio 1996 n. 24/QM; 8 maggio 1996 n. 27/QM; 16 febbraio 1998 n. 6/QM), con

le quali è stata affermata la legittimazione del Procuratore generale a proporre questioni di massima in materia pensionistica, legittimazione che è espressione di quel generale potere di agire nell'interesse della legge, del quale il Procuratore generale medesimo è attributario.

Nessun dubbio può parimenti sussistere in ordine alla legittimazione del Ministero del tesoro, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ad intervenire nel presente giudizio (e nessun dubbio è stato avanzato, in proposito, all'odierna udienza), legittimazione che trae la sua fonte dalla stessa qualifica di parte che il Ministero del tesoro ha nel giudizio in funzione del quale queste Sezioni riunite sono chiamate a definire la questione di massima prospettata dal Procuratore generale.

3. Ciò premesso, occorre avvertire che – come già si è accennato – la domanda giudiziale del Cesana, quale prospettata in primo grado e riproposta in grado di appello, sembra intesa a conseguire l'assegno di bene-

merenza di cui all'art. 1 della l. n. 96 citata. La questione di massima, quale prospettata dal Procuratore generale, è invece riferita all'art. 3 della l. 22 dicembre 1980 n. 932 (che ha sostituito l'art. 4 della l. 24 aprile 1967 n. 261). L'individuazione, tra le due norme citate, di quella applicabile alla fattispecie in esame, tuttavia, non assume rilievo ai fini della risoluzione della questione di massima, e va riservata al giudice dell'appello, atteso che come si vedrà appresso, ambedue gli assegni riconoscono il loro presupposto negli «atti di violenza» di cui all'art. 1 citato.

4. Ciò precisato, ai fini della decisione da prendere è utile fornire un riepilogo – per quanto qui interessa – della normativa che regola la concessione degli assegni di benemerenzia ai perseguitati razziali.

L'art. 1 della l. 10 maggio 1955 n. 96, nel testo vigente, a seguito delle modifiche ad esso apportate dall'art. 1 della l. 3 aprile 1961 n. 284, dall'art. 1 della l. 24 aprile 1967 n. 261 e dall'art. 1 della l. 22 dicembre 1980 n. 932, dispone:

«Ai cittadini italiani, i quali sono stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30%, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzia in misura pari a quello previsto dalla tabella V annessa alla l. 10 agosto 1950 n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati:

- a) la detenzione in carcere per motivo politico...
- b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al c. I, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;
- c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;
- d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
- e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni di ordine razziale».

L'art. 4 della l. 24 aprile 1967 n. 261, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. 22 dicembre 1980 n. 932, dispone:

«Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della l. 10 marzo 1955 n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzia, reversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della l. 10 marzo 1955 n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'assegno vitalizio di benemerenzia non è cumulabile con l'assegno di cui all'art. 1 citato e la non cumulabilità è estesa ai rispettivi assegni di reversibilità».

La l. 28 marzo 1968 n. 361, ha poi esteso tutti i benefici di cui alle leggi nn. 96/1955, 1317/1956 e 284/1961 «a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subito persecuzioni in conseguenza della loro attività politica antifascista o loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF)».

5. La legislazione vigente prevede, dunque, a favore di coloro che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale, due forme di provvidenze, alternative fra loro:

1) l'assegno vitalizio di benemerenzia in misura pari a quello previsto dalla tab. C annessa alla l. n. 648/1950 per gli ufficiali inferiori (art. 1, l. n. 96/1955);

2) l'assegno di benemerenzia pari al minimo INPS (art. 4, l. n. 261/1967, sostituito dall'art. 3 della l. n. 932/1980).

Ambedue le provvidenze sono subordinate alla condizione che i richiedenti abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale.

L'attribuzione dell'assegno di cui al punto 1 è altresì subordinata alla condizione che il richiedente, a causa delle persecuzioni, abbia subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30%, e la misura di esso è proporzionata al grado di invalidità conseguente.

L'attribuzione dell'assegno di cui al punto 2 è subordinata alla condizione che il richiedente abbia raggiunto l'età pensionabile ovvero sia stato riconosciuto invalido a proficuo lavoro. Non è richiesto, ai fini del conseguimento di tale assegno, che la perdita della capacità lavorativa sia in relazione causale con le persecuzioni.

6. È bene subito precisare che le provvidenze recate dalla normativa in esame a favore dei perseguitati razziali si inseriscono, senza esaurirlo, in quel più vasto filone legislativo che ha apprestato misure risarcitorie, riparatorie e indennitarie in favore dei soggetti che, in varia guisa e grado, abbiano subito pregiudizi dalla politica dei governi fascisti e dalle successive vicende belliche. Come ha recentemente rimarcato anche la Corte costituzionale (ord. 26 giugno-3 luglio 1996 n. 231), fatti e accadimenti non previsti dalla normativa in esame, ma perimenti pregiudizievole per i soggetti colpiti, ben possono, dunque, trovare misure di tutela in normative parallele, quali quelle che apprestano indennità e pensioni collegate a fatti di guerra, alla deportazione e all'internamento in campi di concentramento, etc. (d.P.R. n. 915/1978 e succ. mod., l. n. 791/1980 e succ. mod. etc.).

7. Ciò precisato, rimarca il Collegio che le «persecuzioni di ordine razziale», affinché costituiscano titolo per conseguire le provvidenze di cui sopra, devono rientrare nelle ipotesi descritte nelle lettere da a) ad e) dell'art. 1, l. n. 96 del 1955 e succ. mod.

Trascurando le ipotesi di cui alle tabelle a), b), d) ed e), che non interessano in questa sede, viene qui in rilievo l'ipotesi di cui alla lettera c), quella, cioè, di «atti di violenza o sevizie».

La questione di massima proposta dal Procuratore generale, infatti, è intesa a definire le connotazioni che gli «atti di violenza» debbono avere per dar luogo agli assegni di cui sopra.

Occorre, dunque, individuare quale sia il significato che la locuzione «atti di violenza» assume nel contesto della normativa settoriale di cui trattasi, e quali siano le connotazioni soggettive, temporali e spaziali che essa deve avere per dar luogo agli assegni in parola.

8. È noto che il concetto di violenza, pur presente in quasi tutti i settori dell'ordinamento, è tuttavia di incerta e problematica definizione. Esso, in particolare, prende plurimi e mutevoli significati, in relazione al contesto normativo nel quale viene utilizzato. L'accezione che il termine assume quale vizio della volontà negoziale (art. 1434 c.c.), ad esempio, non coincide certo con quella che essa assume quando viene in considerazione come elemento costitutivo del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), o quale aggravante di numerose fattispecie delittuose.

L'accennata notazione serve ad avvertire che, nella ricerca del significato della locuzione «atti di violenza» di cui all'art. 1 della l. n. 96/1955, non può farsi acritico riferimento ad altri settori dell'ordinamento, che pure adottano detto termine. Non è possibile, dunque, recepire — come sembra fare la sentenza appellata — la definizione che della violenza dà l'art. 610 c.p., ma occorre individuare il significato e la portata che essa ha nello specifico settore, in coerenza con la *ratio* della normativa di riferimento.

9. Detto questo, occorre ammettere che, pur nelle sue numerose e mutevoli significazioni, il concetto di violenza riconosce, tuttavia, un suo nucleo semantico unitario, che è connesso al suo stesso etimo (*vis*).

Tale nucleo comune è fondamentalmente identificabile in due elementi: a) la forza coercitiva che caratterizza la violenza; b) la direzione di tale forza verso la lesione (la violazione) di un bene della vita.

10. Passando ora all'esame della normativa di cui occorre qui dare l'interpretazione, deve rimarcarsi che essa connette il diritto agli assegni di benemeranza in favore dei perseguitati per motivi razziali, alla sussistenza degli stessi fatti («ipotesi», nella dizione di cui all'art. 1, u.c., della l. n. 96/1955; «circostanze», nella dizione di cui all'art. 3 della l. n. 932/1980 che sostituisce l'art. 4 della l. n. 261/1967) ai quali sono collegati gli assegni in favore dei perseguitati politici antifascisti.

In particolare, l'art. 1, sotto le lettere a), b), d) ed e), elenca una serie di fatti (quali la detenzione in carcere, i ripetuti fermi di polizia, l'assegnazione al confino, etc.) idonei a fondare il diritto agli assegni di benemeranza, tutti accortamente descritti nelle loro componenti e tutti aventi connotazioni di violenza, quale si è genericamente definita sopra.

Accanto alle fattispecie di persecuzione così tipizzate, la legge in esame, con norma di chiusura, ha stabilito, alla lettera c), che danno titolo agli assegni di benemeranza anche altre fattispecie persecutorie non tipizzate, consistenti in «atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista».

L'analisi della disposizione permette innanzitutto di affermare che gli atti di violenza devono provenire da persone collegate in qualche modo all'apparato statale o al partito fascista. La necessità che gli atti di violenza provengano da persone, già consente un primo risultato esegetico: essa, infatti, esclude che, ad integrare la fattispecie di violenza, sia sufficiente la mera soggezione alla normativa antiebraica. Occorre, infatti, che la normativa

anzidetta, ed i pregiudizi razziali che la ispiravano, si siano concretamente realizzati in azioni lesive, poste in essere dai soggetti di cui sopra.

Quanto alla connotazione violenta che dette azioni devono avere, ritiene questo giudice che essa debba essere ravvisata, non tanto nelle modalità della condotta - brutale, crudele o in varia guisa coercitiva - quanto nella sua attitudine a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili.

Che la violenza non debba essere ravvisata esclusivamente nell'estrinsecazione di forza volta a cagionare pregiudizi fisici, si desume dal fatto che gli «atti di violenza», quali presupposti del diritto agli assegni, sono collocati a fianco delle «sevizie» (in posizione di concorrenza o di alternatività), e sono comunque da queste distinti. Orbene, premesso che il nucleo delle sevizie sta, appunto, nella violenza fisica, al fine di tener distinti i due concetti, si che ognuno abbia una sua sfera di operatività ed una sua utilità, occorre dare alla locuzione «atti di violenza» un significato che vada oltre la fisicità e la corporeità delle sevizie.

E poiché gli atti di violenza devono colpire la persona umana (tutta la normativa di cui trattasi è indirizzata alla protezione della persona, non già di beni materiali), è agevole concludere che la connotazione violenta di essi va ravvisata essenzialmente nella loro attitudine a ledere i fondamentali valori della persona che, come è ben noto, hanno rilievo costituzionale e conformazione di diritto soggettivo.

Del resto, la funzione solidaristica e l'intento risarcitorio della normativa in discorso non possono essere riferiti ai soli danni fisici, escludendo e obliterando gli altri valori fondamentali della persona che, al pari dell'integrità fisica, ricevono protezione costituzionale (art. 2 Cost.).

Vero è, invece, che l'intento risarcitorio della normativa in esame coinvolge il valore della persona nella sua unitarietà ed in tutte le sue molteplici proiezioni.

Limitare la funzione solidaristica e risarcitoria ai soli fatti lesivi dell'integrità fisica, significherebbe arbitrariamente isolare, nell'ambito del diritto della persona, un solo valore; trascurando tutti gli altri valori - quali la dignità, l'onore, l'identità etc. - che col primo formano un quadro armonico e inscindibile e che danno contenuto e sostanza all'unitario diritto della personalità, di estensione e valenza generali, quale è ormai da tempo configurato dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza (ad es. Cass. Sez. I civ., 20 aprile 1963 n. 990).

E cade a proposito qui ricordare quel che la Corte costituzionale dice nella sentenza n. 184 del 1996, e ripete nella sentenza n. 561 del 1987, allorché ha affermato la risarcibilità dei danni non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione

di fatti bellici. Scrive, in quelle sentenze, la Corte costituzionale: «quand'anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell'ordinamento, d'un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio, che non la lesione di quel diritto, per sé, sia risarcibile ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi della Costituzione dichiarati fondamentali».

Gli atti di violenza di cui trattasi devono, dunque, essere identificati in tutti gli atti che abbiano concretamente determinato la lesione del diritto della persona, in uno dei suoi valori costituzionalmente protetti. Accanto alla violenza fisica, dunque, quale presupposto e fondamento degli assegni di cui trattasi, si affianca la violenza cosiddetta morale, ogniqualvolta essa si estrinsechi e si concreti in azioni lesive del diritto della persona.

Rafforza l'accennato coinvolgimento anche la lettera della norma che, nell'uso del plurale («atti di violenza»), non vuole, evidentemente, subordinare la concessione degli assegni di benemerenda al reiterarsi della violenza (anche un solo atto di violenza può determinare gravissimo pregiudizio alla persona), ma vuole rapportare le provvidenze in parola ad una più vasta tipologia di azioni violente, tipologia che spazia, appunto, dalla violenza fisica a quella cosiddetta morale.

11. È bene tuttavia precisare, a questo punto, che la lesione del diritto della persona non è sufficiente per far sorgere, in capo al soggetto leso, il diritto ad uno degli assegni di cui trattasi.

Occorre, innanzitutto, che gli atti di violenza muovano da intento persecutorio, determinato dalla condizione razziale del soggetto leso, con l'avvertenza che la motivazione razziale può presumersi ove la violenza - con le connotazioni precisate e nel concorso delle altre condizioni di legge - abbia colpito un soggetto appartenente alla comunità discriminata.

Occorre, altresì, che essi siano stati posti in essere tra il 7 luglio 1938 e l'8 settembre 1943; è questo, infatti, l'arco di tempo preso in considerazione dal legislatore, che ne indica il termine iniziale nell'ultimo comma dell'art. 1 della l. n. 96/1955 e ne fissa il termine finale con il richiamo all'identico termine previsto per i perseguitati politici dal primo comma.

È necessario, ancora, che gli atti di violenza siano stati posti in essere da «persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista». Occorre, in altri termini, che gli atti di cui sopra siano riferibili ai soggetti indicati dalla norma, secondo i consueti criteri di imputazione soggettiva delle azioni, e quindi con applicazione del principio generale secondo cui non im-

pedire un evento che si ha la possibilità di impedire, equivale a cagionarlo. Quindi, vanno considerati commessi dai soggetti di cui sopra, non soltanto gli atti di violenza da essi direttamente compiuti, ma anche quelli da essi ordinati, promossi o comunque non impediti, ove ne fosse possibile l'impedimento.

Individuata, nei termini appena precisati, l'area soggettiva da cui gli atti violenti devono provenire, occorre ora pervenire all'individuazione dell'area dei soggetti passivi della violenza, dei soggetti, cioè, che hanno titolo alle provvidenze in parola.

Una volta precisato, peraltro, che la violenza consiste essenzialmente nella lesione del fondamentale diritto della persona, in uno qualunque dei valori protetti, l'area dei potenziali beneficiari degli assegni va agevolmente individuata in tutti i soggetti che abbiano subito gli effetti lesivi di essa; in tutti i soggetti, cioè, che siano stati lesi nel fondamentale diritto della persona, quale si è sopra delineato. Hanno titolo alle provvidenze in parola, dunque, non soltanto i soggetti direttamente colpiti dagli atti violenti, ma anche quelli che da tali atti abbiano comunque ricevuto effetti lesivi del diritto della persona, purché si tratti di effetti causalmente collegabili a quella violenza.

13. Accanto ai requisiti appena citati, che sono comuni ad ambedue gli assegni di cui trattasi, altri ne occorrono, specifici per ciascuno di essi.

L'assegno di cui all'art. 1 della l. n. 96/1955 spetta, infatti, soltanto allorché la lesione del diritto della persona, in uno qualunque dei suoi valori, abbia comunque inciso sulla capacità lavorativa del soggetto, determinandone la riduzione non inferiore al 30%. Occorre, in altri termini, che gli atti di violenza, pur potendo consistere in meri atti discriminatori, lesivi della dignità della

persona umana, abbiano comunque avuto riflessi sull'integrità fisiopsichica del soggetto, riducendo la sua capacità di lavoro nella misura indicata.

A norma dell'art. 4 della l. n. 261/1967 (nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 932/1980), gli atti di violenza di cui sopra sono idonei, invece, a fondare il diritto all'assegno corrispondente alla pensione minima INPS, anche se non hanno inciso sulla capacità lavorativa del soggetto (e sulla sua attitudine a produrre reddito); ma occorre, in tal caso, che il soggetto abbia raggiunto l'età pensionabile ovvero, in alternativa, che si a invalido a proficuo lavoro. Non è quindi sufficiente, a tali fini, la mera riduzione dell'attitudine a svolgere un proficuo lavoro. Occorre, invece, la perdita totale di essa, nei termini precisati dalla giurisprudenza, secondo l'interpretazione data a norme simili relative al settore della pensionistica civile, militare e di guerra.

14. Conclusivamente, può dunque affermarsi che il diritto agli assegni di benemerenda di cui trattasi spetta ai soggetti i quali, per la loro condizione razziale, nell'arco di tempo dal 7 luglio 1938 all'8 settembre 1943, abbiano subito atti persecutori di violenza, dai quali siano derivati, direttamente o indirettamente, effetti lesivi del diritto della persona in uno qualunque dei suoi valori costituzionalmente protetti, allorché gli atti di violenza stessi siano stati posti in essere da persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o da emissari del partito fascista, ovvero siano stati da essi ordinati o promossi o quando gli stessi - avendone avuta la possibilità - non li abbiano impediti.

In tali sensi le Sezioni riunite risolvono la questione di massima ad esse deferite.

10/QM - Sezioni riunite, 1° aprile 1998: *Pres.* (ff) de Mita - *Est.* Gatti - *P.M.* Barrella - Testa (avv. Pintus) e Nunziata (avv. Papanti Pelletier) c. Ministero tesoro e difesa (Avv. Stato Macaluso).

Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni - Appello - In genere - In materia pensionistica - Limiti - Difetto di motivazione - Ammissibilità.

Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni - Appello - In materia pensionistica - In caso di difetto di motivazione - Effetti.

(C.p.c., artt. 383 e 384).

Appartiene al giudice di seconda istanza, in materia pensionistica, la cognizione del difetto di motivazione - da estendersi anche all'insufficiente e contraddittoria motivazione - in tema di classifica di infermità o lesioni, nonché di dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e di aggravamento di infermità o lesioni.

Nell'ipotesi di appello in materia pensionistica per vizio di motivazione, il giudice del gravame potrà trattenere o rinviare la causa al primo giudice, in diversa composizione, in applicazione della disciplina contenuta negli artt. 383 e 384 c.p.c., a seconda che siano o meno, necessari ulteriori accertamenti e valutazioni di fatto.